

Misure Covid-19 relative al contributo per spese investimenti per attività turistico-ricettive e commerciali, rifugi alpini, imprese industriali e artigianali e imprese agricole, lavoratori autonomi e professionisti (art. 16 l.r. 15/2021)

In cosa consiste il contributo?

Il contributo per gli investimenti, previsto dall'art. 16 della l.r. 15/2021, è un contributo una tantum a fondo perduto a parziale copertura dei costi per investimenti in beni strumentali o in opere di adeguamento degli spazi funzionali all'esercizio dell'impresa, sostenuti o avviati dal 1° giugno 2021 al 29 ottobre 2021.

Chi può beneficiare del contributo?

Possono beneficiare del contributo:

- a. le imprese turistico-ricettive e commerciali di cui agli articoli 3 e 8 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19
- b. i proprietari o gestori di rifugi alpini di cui alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4
- c. le imprese industriali e artigianali di cui alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6
- d. le imprese agricole di cui agli articoli 5, comma 1, 6, comma 1, e 7 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17
- e. i lavoratori autonomi e i professionisti, singoli o associati, titolari di partita IVA.

Quali sono i requisiti?

I richiedenti devono avere, in caso di imprese, la sede legale o l'unità locale operativa in Valle d'Aosta, come risultante dal registro imprese o, in caso di lavoratori e liberi professionisti, essere residenti o avere la sede effettiva di svolgimento dell'attività in Valle d'Aosta, come risultante dalla dichiarazione di apertura della partita IVA (o da successiva variazione), alla data di presentazione della domanda.

A chi non spetta il contributo?

Sono esclusi dall'accesso al contributo le società consortili e gli studi associati qualora anche solo una delle singole imprese consorziate o dei singoli associati che li costituiscono richiedano autonomamente il contributo.

A quanto ammonta il contributo?

Il contributo è concesso in misura pari al 30% della spesa complessiva ammessa per singolo operatore economico, al netto degli oneri fiscali.

Quali sono le spese ammissibili?

Sono ammesse le spese di investimento, sostenute dal 1° giugno 2021 al 29 ottobre 2021, con un limite minimo di spesa complessiva di 3.000€ e massimo complessivo di:

Importo massimo	Fatturato
25.000€	fino a 40.000 euro
50.000€	da 40.001 a 150.000 euro
75.000€	da 150.0001 a 400.000 euro
100.000€	da 400.001 a 1.000.000 euro
250.000€	oltre 1.000.000

Importo massimo	Fatturato
50.000€	Per le imprese attive dal 1° gennaio 2020 e per i proprietari e i gestori di rifugi alpini non costituiti in forma di impresa
50.000€	per i lavoratori autonomi e i professionisti, singoli o associati, per i quali i contributi di cui al presente articolo sono concessi per i soli investimenti, materiali e immateriali, finalizzati alla digitalizzazione

In tutti i casi l'importo della spesa ammissibile è da considerarsi al netto dell'IVA e di qualsiasi altro onere di natura fiscale. Non sono ammessi a contributo fatture, preventivi di spesa, computi metrici-estimativi o documenti a essi equipollenti il cui importo unitario sia inferiore a 1.000€, al netto dell'IVA e di ogni altro onere di legge.

Sono ammesse ad agevolazione le sole iniziative di investimento concernenti unità locali ubicate nel territorio della Valle d'Aosta. Per unità locale, si intende la struttura, anche dislocata in più immobili fisicamente separati, ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzata all'esercizio dell'attività ammissibile ad agevolazione, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

Per i lavoratori autonomi e i professionisti, singoli o associati, sono ammesse ad agevolazione le sole iniziative di investimento concernenti sedi effettive di svolgimento dell'attività ubicate nel territorio della Valle d'Aosta. Le predette iniziative possono riguardare esclusivamente investimenti, materiali e immateriali, finalizzati alla digitalizzazione dell'attività autonoma e/o professionale.

Come predisporre e trasmettere l'istanza

Le istanze per ottenere il contributo devono essere predisposte ed inviate attraverso la Piattaforma regionale dedicata presente sul sito internet della Regione Valle d'Aosta a partire **dalle ore 14:00 del giorno 30 agosto 2021 e non oltre le ore 23:59 del giorno 29 ottobre 2021.**

Le domande devono essere redatte **esclusivamente on line**, accedendo alla Piattaforma dedicata presente sul sito internet regionale, tramite il sistema di autenticazione SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale, Carta d'identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Quali sono le spese escluse dall'agevolazione?

Sono escluse dal contributo le seguenti spese:

- a. acquisto di beni immobili
- b. acquisto di beni usati o rigenerati
- c. acquisto di veicoli aziendali il cui costo non sia integralmente deducibile
- d. acquisto di veicoli a Km 0
- e. acquisto di smart-phone e tablet
- f. acquisto di software non contabilizzati come immobilizzazioni immateriali
- g. spese relative a interventi di manutenzione ordinaria
- h. spese sostenute e regolate per contanti ovvero tramite permuta o compensazione
- i. spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate/raggruppate e successivamente rifatturate al Consorzio/Raggruppamento e da questo rimborsate alle singole imprese
- j. prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente e i lavori in economia o le commesse interne
- k. spese effettuate a titolo di locazione finanziaria (leasing)
- l. oneri per spese e commissioni bancarie.

Le spese tecniche relative a progettazione, direzione lavori, collaudo e sicurezza sono ammesse nel limite massimo del 10% della spesa ammissibile riferita alle opere edili e impiantistiche.

Interventi non ancora conclusi

Fatti salvi i limiti minimi e massimi di spesa complessiva ammissibile di cui sopra, sono ammesse a contributo le spese per interventi avviati dal 1° giugno 2021 al 29 ottobre 2021, **anche se non ancora conclusi alla data di presentazione della domanda, quantificati mediante preventivi di spesa, ordini di acquisto o computi metrici-estimativi predisposti da professionisti abilitati.**

Tali spese sono ammesse a contributo a condizione che almeno il 20% delle stesse sia corredato da idonea documentazione fiscale attestante la loro effettuazione e il loro pagamento e dall'impegno del beneficiario a concludere l'investimento e a trasmettere la relativa rendicontazione entro il termine massimo di un anno dalla data di presentazione della domanda.

In caso di più unità locali come ci si deve comportare

In capo al medesimo operatore economico, è ammessa la presentazione di una sola domanda di contributo se nella medesima domanda sono cumulate le spese sostenute per più unità locali, purché nell'ambito del medesimo settore economico. I settori previsti nella delibera sono:

- 1) Turistico-ricettivo
- 2) Commercio e Somministrazione alimenti
- 3) Industria e Artigianato
- 4) Agricoltura
- 5) Rifugi Alpini
- 6) Lavoratori autonomi e Professionisti (solo interventi finalizzati alla digitalizzazione).

Nel caso in cui i contributi richiesti siano riferiti a investimenti effettuati in settori economici diversi, l'operatore economico è tenuto a presentare domande distinte, ciascuna delle quali relativa agli investimenti effettuati nel medesimo settore economico, nei limiti di spesa ammissibile e di classe di fatturato previsti, complessivamente riferiti all'operatore economico richiedente.

L'operatore economico è altresì tenuto alla presentazione di domande distinte (anche se riferibili allo stesso settore economico) nel caso in cui preveda che una parte di investimenti venga avviata e conclusa (con tanto di fatture quietanzate) entro il 29 ottobre 2021, mentre una restante parte venga ultimata oltre tale data.

Per le domande relative alle spese non ancora ultimate al 29 ottobre 2021, il richiedente dovrà inserire, a decorrere dal 28 febbraio 2022 e non oltre il termine di un anno dalla data di presentazione della domanda di contributo, la documentazione comprovante l'ultimazione dell'investimento, costituita dalle fatture (o documenti a esse equipollenti) a saldo e dalla relativa documentazione certificativa dell'avvenuto pagamento. La piattaforma non consentirà l'inserimento di tale documentazione oltre il termine di un anno dalla data di presentazione della domanda.

Regime di aiuto di Stato

Il contributo è concesso nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e del Regime Quadro statale di cui alla decisione della Commissione europea C (2020) 3482 del 21 maggio 2020, da ultimo modificata e prorogata dalla decisione C(2021) 2570 del 9 aprile 2021. Il riferimento è, in particolare, alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1. "Aiuti di importo limitato" del Quadro temporaneo.